

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Abbonamento Edizione Online

Rivista scientifica + banca dati + aggiornamento on-line (7 news al giorno)

[www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/](http://www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/)

## Ricorso cautelare per riattivazione account Facebook e Instagram: no se l'attività professionale poteva lo stesso essere promossa da altro account

La domanda cautelare promossa per riattivazione dell'account Facebook e Instagram va rigettata quando non viene data la prova del pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio; quest'ultimo non sussiste quando il titolare ha più account su Facebook, così da essere sempre in condizione di comunicare per promuovere la sua attività professionale, anche nel periodo in cui gli account per cui è causa erano stati temporaneamente disattivati.

## Tribunale di Roma, sezione diciassettesima, ordinanza del 8.7.2022

...omissis...

Con ricorso depositato in data 26 maggio 2022, ..... proponeva reclamo avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale in data 9 maggio 2022 e comunicata alle parti l'11 maggio 2022, al fine di sentir revocare la stessa e conseguentemente autorizzare l'immediata riattivazione dell'account e dei profili collegati personali della reclamante; determinare una penale per ogni giorno di violazione dell'ordine impartito, successivo alla conoscenza legale dello stesso, con vittoria delle spese di lite di entrambe le fasi cautelari.

Premetteva la reclamante di avere agito in giudizio, in sede cautelare, nei confronti della parte reclamata, al fine di ottenere la riattivazione del proprio profilo *Facebook* associato all'indirizzo e Mail.....(account .....facebook.com.....), nonché degli ulteriori *account*

Instagram..... la domanda era stata respinta dal Tribunale sul

presupposto del difetto La Nuova Procedura Civile del requisito del pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio; che il Tribunale avesse rilevato la carenza di tale presupposto, sia perché la resistente aveva motivato la disattivazione, asserendo di avere registrato l'hackeraggio dei profili con contenuti contrastanti con la policy di utilizzo del social *network* e che, richiesta la collaborazione della ricorrente per la riattivazione del profilo non l'avesse ottenuta, che, in ragione del rilievo della reazione tardiva della ricorrente alla condotta illecita asseritamente subita.

La reclamante, nel proporre impugnazione avverso l'ordinanza, contestava la circostanza che la sua reazione alla disattivazione del profilo fosse stata tardiva, allegando di essersi attivata, prima di promuovere il giudizio, in via stragiudiziale, al fine di ottenere la tutela del proprio diritto; negava, inoltre, che la reclamata si fosse attivata a seguito dei suoi reclami al fine di porre rimedio alla situazione rappresentata ed anzi sosteneva che il blocco del suo account fosse ancora persistente.

Si costituiva la parte reclamata, ribadendo, in via preliminare, che gli account oggetto della domanda formulata dalla ricorrente fossero stati riattivati ormai dal mese di ottobre del 2021, cosicché non potesse che ritenersi l'infondatezza della domanda sotto tale profilo.

In ogni caso, eccepiva il difetto di giurisdizione del Giudice italiano, avendo la ricorrente sottoscritto clausola contrattuale con la quale le parti avevano convenuto la giurisdizione del giudice irlandese. Nel merito, sosteneva di avere operato la disattivazione temporanea dell'account della ricorrente legittimamente, in conformità alle previsioni contrattuali, in ragione dell'hackeraggio di esso e della comparsa sul medesimo di contenuti in contrasto con le condizioni di utilizzo consentite; di avere poi provveduto alla immediata riattivazione dei profili non appena ricevuta la notificazione del ricorso; che la successiva nuova disattivazione del profilo, nella pendenza del giudizio, era stata operata in conseguenza della verifica di altri tentativi di hackeraggio e che il ripristino della funzionalità non era stato immediato in ragione della mancata collaborazione della stessa ricorrente.

Concludeva, pertanto, per il rigetto del reclamo, difettando i presupposti dell'invocata tutela cautelare, sia sotto il profilo del *fumus* di fondatezza della domanda che del *periculum in mora*.

L'udienza di trattazione del reclamo si svolgeva nelle forme della trattazione scritta, ex art. 221 D.L. 34/20, conv. in L. 77/20; la sola parte reclamata depositava note nel termine concesso.

Il reclamo è infondato e non merita, pertanto, accoglimento.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto assorbente, ai fini del rigetto del ricorso proposto da Francesca ..... nei confronti di *Facebook Ireland limited*, il difetto del presupposto del requisito del pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio.

Invero, ritiene il Collegio che il Giudice della prima fase avrebbe dovuto previamente pronunciare in ordine all'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte resistente, rilevando che le parti avevano convenuto, all'atto della sottoscrizione del contratto, la giurisdizione esclusiva del giudice irlandese a conoscere delle controversie che fossero insorte tra loro. Né si ritiene che la parte ricorrente potesse invocare la qualità di consumatore, avendo espressamente introdotto il giudizio nella qualità di titolare dell'omonima impresa individuale ed avendo reiteratamente allegato la circostanza che gli...account.....per cui è causa fossero strumentali allo svolgimento della sua La Nuova Procedura Civile attività professionale. La parte ricorrente non aveva poi neppure eccepito l'invalidità della sottoscrizione della clausola sotto altro profilo: cosicché la clausola dovesse ritenersi valida ed efficace ed idonea a far individuare il Giudice irlandese competente a conoscere della controversia nel merito, con la conseguenza che il Tribunale avrebbe potuto

eventualmente accogliere le domande cautelari, nei limiti in cui fosse possibile assumere provvedimenti che potessero essere eseguiti nel territorio dello Stato (secondo le disposizioni del Reg. 1215/2012, artt. 8, 25 e 35).

In ogni caso, il Giudice della prima fase ha respinto le domande formulate dalla ricorrente, motivando in relazione al difetto del requisito del pericolo di grave ed irreparabile pregiudizio che avrebbe giustificato l'invocata tutela.

Nel merito, tale motivazione non può che essere condivisa: la parte reclamata anche nella presente fase, ha allegato e provato documentalmente che gli account per cui è causa sono, allo stato, attivi, come dimostrato dai post che la stessa ricorrente ha pubblicato, anche di recente (nell'allegato 1 del fascicolo di parte reclamante è prodotto lo screenshot dei messaggi pubblicati dalla.....nella pendenza del giudizio ed anche un messaggio pubblicato dopo il deposito del reclamo); la reclamata ha poi allegato (e la circostanza non è stata neppure contestata) che la reclamante, in quanto titolare di plurimi account su *Facebook*, sia stata sempre in condizione di comunicare per promuovere la sua attività professionale, anche nel periodo in cui gli account per cui è causa erano stati temporaneamente disattivati per le ragioni esposte (che comunque avevano legittimato la sospensione del servizio da parte della resistente, secondo le condizioni contrattuali convenute). Per tali ragioni, il reclamo è respinto e, per l'effetto, l'ordinanza cautelare impugnata va confermata. In ragione della soccombenza, la parte reclamante è condannata al pagamento nei confronti della reclamata delle spese del procedimento di reclamo che si liquidano nella misura di euro 5.000, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Visto l'art. 13 comma 1 quater, si dà atto dell'obbligo della parte reclamante di versare in favore dell'Erario importo pari a quello già versato in forza del comma 1 bis del medesimo art. 13 cit. pqm

Visto l'art. 669 terdecies c.p.c.,

- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
- condanna la parte reclamante al pagamento nei confronti della reclamata delle spese della presente fase del procedimento, che liquida in favore della parte reclamata nella misura di euro 5.000, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- visto l'art. 13 comma 1 quater, dà atto dell'obbligo della parte reclamante di versare in favore dell'Erario importo pari a quello già versato in forza del comma 1 bis del medesimo art. 13 cit..

Così deciso nella camera di consiglio dell'8 luglio 2022.

Il Giudice est. Il Presidente

Laura Centofanti Fausto Basile

**Abbonamento Edizione Online**

Rivista scientifica + banca dati + aggiornamento on-line (7 news al giorno)  
[www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/](http://www.lanuovaproceduracivile.com/abbonamento-edizione-online/)

---

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)  
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)  
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Ilaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO

---